

## COMMISSIONE VIII

## TRASPORTI - COMUNICAZIONI - MARINA MERCANTILE

## III.

## SEDUTA DI VENERDÌ 8 OTTOBRE 1948

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ANGELINI

## INDICE

	PAG.
<b>Congedi:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	11
<b>Disegno di legge (Discussione):</b>	
Concessione di un contributo annuo a favore dell'Ente autonomo del porto di Napoli, costituito con legge 6 maggio 1940, n. 500. (94) . . . . .	11
PRESIDENTE . . . . .	11, 14
FIRRAO, <i>Relatore</i> . . . . .	12, 14
PETRUCCI . . . . .	13
SALA . . . . .	13, 14
CORBINO . . . . .	13, 14
MONTICELLI . . . . .	13
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione):</b>	
Norme relative all'indennità di licenziamento ai supplenti delle ricevitorie postali-telegrafiche (95) . . . . .	14
PRESIDENTE . . . . .	14, 19
ORLANDO, <i>Relatore</i> . . . . .	15, 16
JERVOLINO, <i>Ministro delle poste e telecomunicazioni</i> . . . . .	15, 19
PERTUSIO . . . . .	18
CARONITI . . . . .	18
TROISI . . . . .	18
CAPACCHIONE . . . . .	18
MORO FRANCESCO . . . . .	19
COTANI . . . . .	19
SURACI . . . . .	20
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	20

La seduta comincia alle 10,15.

*Sono presenti:*

Baldassarri, Bettinotti, Capacchione, Capugni, Cara, Caroniti, Chieffi, Corbino, Cotani, De Caro Gerardo, De Martino Alberto, De Martino Carmine, De Palma, Ducci, Firrao, Franzo, Gehnai Tonietti Erisia, Giavi, Laconi, Latanza, Maniera, Monterisi, Monticelli, Moro Francesco, Oliviero, Orlando, Pertusio, Petrucci, Riccardi, Sala, Spoleti, Suraci, Troisi, Tomba, Veronesi.

Per il Governo è presente il Ministro delle poste e telecomunicazioni, Jervolino.

MONTICELLI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della precedente seduta.

(È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati: Borsellino, Casalnuovo, Farinetti, Improta, Lombardi Riccardo, Marotta, Mazza, Serbandini e Tosi.

**Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo annuo a favore dell'Ente autonomo del porto di Napoli, costituito con legge 6 maggio 1940, n. 500. (94).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo annuo a favore del-

## OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 OTTOBRE 1948

l'Ente autonomo del porto di Napoli, costituito con legge 6 maggio 1940, n. 500 ».

Invita il Relatore, onorevole Firrao, a svolgere la sua relazione.

FIRRAO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, con legge 6 maggio 1940, n. 500 fu costituito l'Ente autonomo del porto di Napoli col compito di gestire i beni del demanio marittimo, gli impianti portuali, i magazzini per depositi e promuovere i lavori e quant'altro valga per il miglioramento e l'attrezzatura dei servizi portuali di Napoli.

Per far fronte agli oneri dipendenti da queste incombenze la citata legge, all'articolo 5, determina le fonti alle quali l'Ente deve per questo far ricorso e che costituiscono perciò le voci attive del suo bilancio.

Tuttavia, per consentire all'Ente di fronteggiare le spese di avviamento e di organizzazione, lo Stato concesse con la stessa legge un contributo nella misura annua di un milione di lire per ciascuno dei cinque esercizi finanziari dal 1939-40 al 1943-44.

Durante il periodo pre-bellico l'Ente ha provveduto a dotare il porto di Napoli di un notevole numero di opere, in virtù delle quali il bilancio degli esercizi che vanno fino a quello 1942-43 accusa un complessivo importo degli avanzi di gestione per 17 milioni 425 mila lire.

L'opera di potenziamento dei mezzi a disposizione dell'attrezzatura portuale che l'Ente andava così faticosamente realizzando con il conseguente incremento del suo patrimonio e del reddito di esercizio venne sconvolta dal turbine della guerra e non è necessario che io ricordi qui quali e quante distruzioni il porto di Napoli abbia per questo sofferto.

La conseguenza più emergente, dal punto di vista del bilancio dell'Ente, che ne è derivata viene messa in luce dall'entità del disavanzo dell'esercizio, previsto dal 1948-49 in lire 162.166.000. E questo, malgrado le provvidenze governative, fra le quali l'adeguamento delle sopratasse di ancoraggio disposto con decreto legislativo 4 maggio 1947, n. 730.

Una obiettiva valutazione delle condizioni di disagio del bilancio dell'Ente e delle cause che l'hanno determinate può risultare evidente da un raffronto tra i risultati conseguiti nell'esercizio 1939-40 e quelli previsti per l'esercizio 1948-49.

Le entrate del 1939-40 e quelle previste del 1948-49 corrispondono alle seguenti voci che variano come segue:

contributi obbligatori da 775.000 a 765.000;

sopratassa di ancoraggio da 970.000 a 9.700.000;

canoni di concessioni da 1.092.000 a 10.920.000;

canoni di imprese portuali da 12.000 a 120.000;

canone di concessione acquedotto da 131.000 a 1.310.000;

mezzi meccanici da 1.014.000 a 10.140.000;

tessere di accesso da 1.900 a 19.000;

stazione marittima da 517.000 a 0.

Si ha così che il totale delle entrate da 4.502.900 è previsto in 32.954.000 per il corrente esercizio col fattore di moltiplicazione uguale a 10, tranne che per i contributi obbligatori che sono rimasti invariati e per la stazione marittima per la quale non si prevedono entrate fino a tanto che non sarà in efficienza, dopo le distruzioni patite.

Le spese dello stesso periodo segnano le seguenti variazioni:

spese di amministrazione da 1.135.000 a 68.000.000 con un fattore di moltiplicazione uguale a 60;

spese di gestione dei mezzi meccanici da 876.000 a 70.080.000 con un fattore uguale a 80;

spese di servizi portuali da 433.000 a 25.980.000 con un fattore pari a 70;

stazione marittima da 516.000 a 30.960.000 con un fattore pari a 60.

Su tale importo incidono L. 11.376.000 per il personale.

Si ha così che le spese sono passate da 2.960.000 a 195.120.000. Sicché, mentre nel 1939-40 avemmo un avanzo di 1.560.900, nel 1948-49 è previsto il *deficit* di 162.160.000 già indicato.

Come si rileva, la gravissima situazione attuale del bilancio è dovuta, non già a nuove spese, ma principalmente ai forti aumenti salariali corrisposti per legge al personale, e alla necessità di provvedere, nell'interesse dei traffici, a una gestione antieconomica quale quella dei mezzi meccanici, determinata dal fatto che il porto, rimasto privo di attrezzature meccaniche andate distrutte per la guerra, ha costretto l'Ente a far fronte alle esigenze del traffico con mezzi non suscettibili di un esercizio economico.

Risulta evidente che il contributo assegnato dallo Stato con la legge del 6 maggio 1940 per l'avviamento organizzativo del porto è divenuto inoperante a seguito degli eventi bellici e appare perciò assolutamente equo che si provveda oggi ad un adeguamento di esso, specialmente perché urge af-

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 OTTOBRE 1948

frettare l'indispensabile processo di normalizzazione dei servizi pubblici cui attende l'Ente.

Il Ministro della marina mercantile per queste considerazioni aveva richiesto a quello del tesoro un contributo di dieci milioni annui per un quinquennio, ma il tesoro lo ha ridotto ad un biennio, ritenendo tale periodo sufficiente perché l'Ente studi ed attui ogni possibile economia nella gestione, mentre il ripristino degli impianti portuali potrà assicurare quei maggiori cespiti di entrata che consentiranno il risanamento del bilancio dell'Ente.

Così motivato il provvedimento, non mi resta, onorevoli colleghi, che il dovere di raccomandarlo alla vostra approvazione.

PETRUCCI. Sento il dovere di prendere la parola perché il porto di Napoli è collegato con quello di Palermo ed il mare che li unisce rappresenta il fattore fondamentale per lo sviluppo ed il potenziamento delle due città marinare. Quindi, qualunque provvedimento venga adottato a favore del potenziamento diretto o indiretto del porto di Napoli, gioverà di riflesso anche al porto di Palermo, per cui il disegno di legge incontra la nostra piena approvazione. Senza dubbio il porto di Napoli, quando sarà riportato alle condizioni di efficienza in cui si trovava prima, servirà a contribuire in parte notevole allo sviluppo ed al potenziamento economico della Nazione.

Quindi, non solo per motivi sentimentali, perché sono di Palermo, ma per motivi di importanza nazionale, sono favorevole all'approvazione del disegno di legge; e lo sono anche perché la marina mercantile ha bisogno di tornare a quel livello che aveva prima raggiunto ed ha bisogno di veder potenziati i suoi porti.

Confesso di aver avuto qualche dubbio, leggendo la relazione ministeriale, ma, dopo i chiarimenti particolareggiati del relatore, sono tranquillo nell'esprimere il mio parere favorevole all'approvazione del disegno di legge presentato.

SALA. Sono d'accordo col Relatore e con quanto ha detto l'onorevole Petrucci. Data l'importanza del porto di Napoli e per le ripercussioni che ne può avere anche l'economia del porto di Palermo, propongo che la misura del contributo sia elevata da 10 a 20 milioni.

CORBINO. Non sono favorevole all'emendamento proposto dal collega Sala. Il solo dissenso che è sorto fra il Ministero della marina mercantile e quello del tesoro è stato sull'entità della cifra: il Ministero della ma-

rina mercantile la chiedeva per cinque anni, mentre il tesoro l'ha concessa per due anni, salvo poi a vedere dopo i due anni se si dovrà riconcederla.

Quale rappresentante della Commissione finanze e tesoro, devo sostenere la tesi del Ministero del tesoro. Non credo di andare contro gli interessi del porto di Napoli — che io conosco abbastanza bene per essere stato Presidente della Commissione per lo studio della ricostruzione del porto dopo il 1943 — perché ho l'impressione che i 10 milioni assegnati per il 1948-49 siano più che sufficienti per fronteggiare i bisogni immediati. Certo, rispetto ad alcuni tipi di operazione che avrebbe dovuto fare l'Ente, un finanziamento a più lunga scadenza avrebbe consentito una maggiore ampiezza di respiro, ma evidentemente dobbiamo fare i conti anche con le esigenze della finanza. Aggiungo poi — e questo lo dico a titolo personale — che l'Amministrazione degli Enti autonomi dei porti non sempre (non voglio fare nessuna accusa specifica a quello di Napoli) seguono un criterio di rigida economia, così come si fa in tutte le altre Amministrazioni dello Stato. Vi è in tutti questi Enti una certa larghezza, che è un po' il risultato della cosiddetta mentalità industriale che gli Enti dovrebbero avere, per cui si introducono in una Amministrazione di Stato criteri che non sono corrispondenti a quelli degli altri uffici di Stato. Trent'anni fa vi era una vera mania in Italia per la costituzione degli Enti e per la creazione degli Enti portuali. Io riuscii a farli cadere tutti con un articolo caricaturale nel quale i cinghiali dell'isola di Montecristo facevano una petizione affinché anche l'isola avesse un Ente portuale. Questa petizione ebbe tale successo che il Ministro da allora in poi non concesse più autorizzazioni per la costituzione di nuovi Enti.

Il denaro dello Stato e dei contribuenti si deve amministrare con parsimonia ed in maniera che ogni lira spesa abbia il più alto grado di utilità.

Questo dico senza alcun riferimento specifico, senza volere toccare l'Amministrazione dell'Ente autonomo del porto di Napoli di cui conosco il personale tecnico e i dirigenti, persone al di fuori di qualsiasi sospetto e di provata capacità tecnica. Ma credete pure che con questi dieci milioni si potrà fare a Napoli non tutto quello che si dovrebbe fare, ma quello che si può fare in un momento come questo.

MONTICELLI. Sono d'accordo con l'onorevole Petrucci, però volevo osservare, a me

## OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 OTTOBRE 1948

stesso prima che ai colleghi, che qui si tratta di uno stanziamento fatto per andare incontro alle spese di riorganizzazione dell'Ente. Quindi, le preoccupazioni della gestione dell'Ente sono preoccupazioni che devono avere i dirigenti dell'Ente stesso in un secondo tempo. Secondo l'articolo 5 si tratta di adeguare quel milione che prima era dato all'Ente per fronteggiare le spese di organizzazione, portandolo a dieci milioni. Non dobbiamo preoccuparci di tutto il resto, perché per il resto c'è il ripristino degli impianti portuali e una saggia amministrazione farà in modo che le entrate possano compensare le spese. Trattandosi di spese di ampliamento e di organizzazione, troverei esagerato portare il contributo da dieci a venti milioni. Trattandosi di sopravvivere alle spese di ampliamento e di organizzazione, sarebbe un criterio di non saggia amministrazione elevare le cifre che sono state richieste dagli stessi dirigenti dell'Ente.

FIRRAO, *Relatore*. La richiesta dell'Ente era di dieci milioni annui, ma per cinque anni, e con ciò si intendeva consentire un maggior respiro per l'avvenire, ma non si pensava di spendere di più ogni anno. Quindi, il Ministero del tesoro, limitando la concessione ad un biennio, non ha inteso decurtare la richiesta, ma solamente rinviare l'ulteriore erogazione all'esito dell'esame delle effettive necessità che si potranno verificare fra due anni. Se fra due anni la fase organizzativa dell'ente sarà compiuta, allora non vi sarà più bisogno di questa ulteriore integrazione, tanto più che bisogna pensare che cinque milioni annui furono già erogati a favore dell'ente, dal 1939 in poi.

Quindi, su questo punto mi pare che non debbano sorgere ulteriori dubbi nella Commissione, tanto più che, approvando questo provvedimento, non si esclude la possibilità di riesaminare la questione fra due anni.

SALA. Di fronte alle dichiarazioni fatte dal Relatore e dall'onorevole Monticelli ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

## ART. 1.

« È autorizzata la concessione di un contributo straordinario annuo di lire 10 milioni, per gli esercizi finanziari 1948-49 e 1949-50, a favore dell'Ente autonomo del porto di Napoli, costituito con la legge 6 maggio 1940, n. 500. »

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

## ART. 2.

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

CORBINO. Voglio ricordare alla Commissione che, con questo articolo veniamo a determinare una maggiore spesa di bilancio e quindi cozziamo contro l'articolo 81 della Costituzione. Ora, noi dovremmo, in sede appropriata, dare una interpretazione esatta del contenuto dell'articolo 81. Non si può concepire, d'altra parte, che per un disegno di legge che porta complessivamente 20 milioni di aggravio, il Governo dica che bisogna provvedere con un incremento di entrata, perché per 20 milioni basterebbe aumentare, ad esempio, di un centesimo la vendita delle scatole di cerini.

Ecco perché, pur facendo qualche riserva come rappresentante della Commissione finanze e tesoro, dico che possiamo lasciare intatta la formulazione dell'articolo 2, sottolineando che queste variazioni di bilancio devono essere fatte con quell'interpretazione dell'articolo 81 che noi successivamente potremo dare.

PRESIDENTE. Dopo questi chiarimenti, pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto, in fine di seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Norme relative all'indennità di licenziamento ai supplenti delle ricevitorie postali telegrafiche (95).**

PRESIDENTE. Passiamo ora al seguito della discussione del disegno di legge: Norme relative all'indennità di licenziamento ai supplenti delle ricevitorie postali-telegrafiche.

Nell'ultima seduta, su proposta dell'onorevole Suraci, fu rinviato l'esame dell'articolo 2 del disegno di legge in questi termini, per chiarire due punti: uno riguarda l'ammontare della quota di licenziamento del personale supplente; l'altra riguarda l'esclusione, dal calcolo dell'indennità di licenziamento, delle indennità di carovita e di carattere accessorio.

Per quanto si riferisce all'indennità di licenziamento, il disegno di legge, pur riferendosi, nella relazione che l'accompagna, alla legge sull'impiego privato, limita l'ammontare dell'indennità a 15 giorni, mentre quella legge, come è noto, la fissa in un mese di stipendio per ogni anno di servizio.

Circa la seconda questione, l'onorevole Suraci proponeva di includere nel calcolo quelle indennità che il disegno di legge escludeva. Comunque, per maggiori chiarimenti, do la parola all'onorevole Relatore.

ORLANDO, *Relatore*. Nell'esposizione fatta il 28 settembre mi riferii ai precedenti del provvedimento; accennai al regio decreto legge 21 ottobre 1938, n. 1923, che stabilisce l'indennità di licenziamento ai supplenti delle ricevitorie postali-telegrafiche; richiamai la legge 22 marzo 1948, n. 505, relativa ai miglioramenti economici estesi ai ricevitori; sottoposi alla vostra attenzione la norma per la quale i ricevitori sono obbligati a versare all'Istituto cauzioni e quiescenza per le ricevitorie postali-telegrafiche il 4,10 per cento della paga da essi corrisposta ai propri supplenti. Ricordai, a proposito delle maggiorazioni sugli stipendi conseguite dai supplenti, che il provvedimento 22 marzo 1948, n. 505, stabilì a carico dei ricevitori postali il versamento della medesima aliquota del 4,10 per cento anche sulle maggiorazioni ai supplenti; e feci infine rilevare che, venendo il tutto a rappresentare un onere insostenibile per i ricevitori, lo Stato si assumeva questo 4,10 per cento sulle maggiorazioni stesse.

Quindi: i ricevitori, che hanno corrisposto il 4,10 per cento sulla paga-base senza rimborso, dovrebbero corrispondere la medesima aliquota anche su tutte le altre indennità spettanti ai supplenti postali, ottenendone però il rimborso dall'Amministrazione.

In tal modo i contributi annui versati all'Istituto cauzioni e quiescenza raggiungerebbero 54.000.000 annui, di quali circa 48.000.000 — ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto 22 marzo 1948, n. 505 — resterebbero a carico dell'Amministrazione; per inverso l'Istituto, per i limitati casi di licenziamento di supplenti, si presume verrebbe a corrispondere, per indennità di licenziamento, lire 200.000 annue. Da ciò il provvedimento in esame, attraverso il quale rimane fermo l'obbligo dei ricevitori di corrispondere all'Istituto il 4,10 per cento sulla paga base, assumendosi l'Amministrazione il rimborso ai ricevitori di quanto corrisposto ai supplenti sulle maggiorazioni, in caso di licenziamento, ed ottenendosi così un risparmio annuo intorno a lire 48.000.000.

Alcuni colleghi mossero taluni rilievi.

L'onorevole Firrao pose una pregiudiziale: togliendo all'Istituto cauzioni e quiescenza il compito di attribuire ai supplenti, in caso di quiescenza, il 4,10 per cento sulle

maggiorazioni — perché è lo Stato che se ne assume l'onere — l'Istituto quali funzioni viene ad avere? Riposi che l'Istituto non ha soltanto tale compito; aggiungo oggi che il provvedimento con il quale fu costituito questo Istituto — che è presieduto da un Consiglio della Corte dei conti — gli attribui un gran numero di funzioni, tutte importanti. Si tratta, precisamente, di dieci incarichi, di cui i maggiori sono: l'amministrazione della Cassa mutua tra il personale delle poste; la responsabilità per i valori affidati ai ricevitori e funzionari postali e per i danni causati da incendi, furti, rapine, ecc.; la gestione delle case di poste telegrafiche; pagamento di quanto dovuto per quiescenza ai ricevitori postali. Ha, quindi, numerosi compiti, fra cui quello che riguarda l'indennità di quiescenza di supplenti delle ricevitorie postali telegrafiche. Nel confermarci queste ed altre notizie, l'Amministrazione è stata veramente prodiga di dettagli, attraverso i quali ho tratto il convincimento che l'Istituto funziona egregiamente. Quindi, onorevole Firrao, se togliamo all'Istituto questa sparuta parte delle sue attribuzioni, gli lasciamo tutto il resto, vale a dire i più importanti compiti.

L'onorevole Cotani, poi, soffermandosi sulla relazione del Ministro, osservò che, nel caso di quiescenza, ai supplenti delle ricevitorie postali è dovuta un'indennità pari soltanto a quindici giorni per ogni anno di servizio prestato. Mi permisi di osservare che, a mio parere, v'era da tener presente che ai supplenti delle ricevitorie postali si applica la legge sul contratto d'impiego privato. Ora, che ho l'onore di potermi rivolgere al Ministro, gli chiedo: Ai supplenti delle ricevitorie postali si applicano tutte le disposizioni contenute nella legge sul contratto d'impiego privato? Tutte? E mentre il Ministro darà la risposta con maggiore autorità e competenza, tenterò io stesso di chiarire questo aspetto essenziale del problema. E mi sono chiesto: « Perché ai supplenti si applica la legge sul contratto d'impiego privato? La si applica in quanto in quel che viene chiamato volgarmente « Codice postale » — e che non è altro che il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 — all'articolo 313 è detto che i ricevitori postali, impiegati o funzionari dello Stato...

JERVOLINO, *Ministro delle poste e telecomunicazioni*. Neppure.

Una voce. Sono appaltatori.

JERVOLINO, *Ministro delle poste e telecomunicazioni*. Neppure. Hanno una condi-

zione giuridica che non è prevista da nessun istituto di diritto privato o pubblico: sono considerati contabili dello Stato.

ORLANDO, *Relatore*. Ripeto: l'articolo 313 dispone che i ricevitori postali vengono, sotto la propria responsabilità, coadiuvati da persone da essi assunte mediante contratto di lavoro, denominate «supplenti». Ho appreso che, per l'assunzione dei supplenti, non interviene il Ministero, salvo che per accertare che si tratti di persone per bene...

JERVOLING, *Ministro delle poste e telecomunicazioni*. Stabilisce solo il numero dei supplenti.

ORLANDO, *Relatore*. L'articolo 317 della stessa legge prevede che nei rapporti tra i ricevitori o gerenti e i loro supplenti si applicano, in quanto non sia diversamente provveduto dalla legge e dal relativo regolamento, le norme sul contratto d'impiego privato.

Ecco perché, giustamente, l'onorevole Cotani ebbe a porre il quesito che ho ricordato. Oso aggiungere che, a mio avviso, sarebbe bastato dire che si applica la legge sul contratto d'impiego privato, preveda essa 15, 20 giorni, un mese o altro periodo. Invece, e per questo titolo specifico, si dispose: «quindici giorni». Ecco perché l'onorevole Ministro, nella sua relazione, ha accennato a quindici giorni nel riferirsi all'articolo 3 della legge 21 ottobre 1938, n. 1923, con cui, istituendosi questo fondo, si dispose che, in caso di licenziamento, il supplente ha diritto a quindici giorni di retribuzione per ogni anno di servizio prestato.

Tutto questo ho voluto ricordare, perché, se volessimo mutare questo ben determinato periodo di quindici giorni, potremmo disporre o che ai supplenti si applica in pieno la legge sul contratto d'impiego privato, oppure che hanno diritto a un mese, due mesi, o altro periodo di indennità. Tuttavia ritengo che questa seconda formula sarebbe pericolosa, in quanto verremmo a determinare, per i supplenti e sotto questo aspetto, una variazione alla legge sul contratto d'impiego privato che regola un numero infinito di rapporti e che è bene non abbia deroghe.

E perché il decreto legge 21 ottobre 1938, n. 1923, dispose quindici giorni? Perché in quell'epoca, ed in applicazione della legge sull'impiego privato, si pagavano quindici giorni. Si ripeté per i supplenti una norma che allora era in vigore per tutti e che oggi non lo è più.

Pertanto, se vogliamo riesaminare quest'aspetto del problema, non abbiamo, lo

ripeto, che due possibilità: o determinare il periodo di tempo, incorrendo nel pericolo di ricadere nello stesso inconveniente che oggi lamentiamo; oppure genericamente disponendo che ai supplenti si applica la legge sul contratto d'impiego privato in ogni sua norma.

L'onorevole Caroniti osservò: con il provvedimento che il Governo ci sollecita, verremmo a risparmiare 48 milioni, dato che per gli eventuali, pochissimi, supplenti licenziati si può prevedere un ammontare di 200 mila lire di indennità. Come è possibile ciò?

Posso assicurare l'onorevole Caroniti che, fino ad oggi, questi 48 milioni non sono stati versati, perché, mentre, per la paga-base, il 4,10 per cento all'Istituto di quiescenza è stato regolarmente versato dai ricevitori — e da nessuno loro rimborsato — i 48 milioni non sono stati sin qui versati, assumendo i ricevitori di non poter sopportare tale onere. Ben per questo l'Amministrazione intervenne, riconsacrando il rapporto tra ricevitori e supplenti, al quale essa era ed è estranea, ma garantendo che avrebbe rimborsato i ricevitori di quanto da essi corrisposto ai supplenti sulle maggiorazioni. In tal modo cosa avverrebbe? I ricevitori verserebbero all'Istituto anche il 4,10 per cento sulle maggiorazioni, ma con rimborso da parte dello Stato. L'Istituto verrebbe a costituire, così, un fondo di decine e decine di milioni per nessun fine, e non altrimenti utilizzabile in quanto «fondo speciale». Ed allora il provvedimento di legge in esame viene ad evitare il versamento, all'Istituto, del 4,10 per cento sulle maggiorazioni, impegnandosi lo Stato a rimborsare i ricevitori di quel tanto che corrisponderanno ai supplenti per l'anzidetto titolo in caso di licenziamento.

Così chiarito, il provvedimento appare interessante, perché evita il versamento di 48 milioni, i quali, altrimenti, rimarrebbero inutilizzati, anche nei confronti degli altri compiti che all'istituto medesimo sono affidati.

Nella seduta precedente, poi, l'onorevole Suraci, durante l'esame degli articoli, precisamente sull'articolo 2, destò un allarme che non sfuggì ai colleghi. E così mentre l'articolo 1 fu approvato immediatamente, e ci trovammo tutti d'accordo, sulla prima parte dell'articolo 2, sull'ultimo periodo avemmo perplessità per quanto vi è detto: «Sono escluse dal calcolo dell'indennità di licenziamento l'indennità di carovita ed ogni altra indennità di carattere accessorio». L'onorevole Suraci presentò l'emendamento noto,

## OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 OTTOBRE 1948

a proposito del quale dissi e ripeto che, se disponessimo, per i supplenti, la piena applicazione della legge sul contratto d'impiego privato, sarebbe inutile quel periodo dell'articolo 2 ricordato. Perché, invece, il Governo lo propone? La risposta che ho avuta dal Ministero è stata esplicita: perché si è voluta richiamare una disposizione precedente della legge che vi ho ricordata e di cui quella in esame, sotto quest'aspetto, non è che la ripetizione. Ma allora, onorevole Ministro, perché ripeterla? L'emendamento dell'onorevole Suraci sostituiva all'ultimo periodo alla parola « escluse » la parola « incluse » modificando il testo così « Sono incluse nel calcolo dell'indennità di licenziamento ecc. ».

Ma, onorevole Suraci, ci è sfuggito — ed io, Relatore improvvisato nella seduta del 28 settembre 1948, me ne dolgo — che questa norma è contenuta all'articolo 6, ultimo comma, del decreto 22 marzo 1948, n. 505, cioè di pochi mesi or sono, norma, mi si è detto, concordata anche con le organizzazioni sindacali. Questa stessa formula la ritroviamo tra quelle che regolano il personale non di ruolo dell'Amministrazione, (articolo 9 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207) anch'essa concordata con le organizzazioni sindacali.

Or noi possiamo modificare ogni cosa, ma ho ritenuto mio dovere illustrare agli onorevoli colleghi il perché di questa formula.

A proposito dell'esposizione fatta, consentite che io concluda ripetendo che effettivamente questi 48 milioni verrebbero non spesi, poiché, da quanto mi si è mostrato al Ministero risulta che il numero dei supplenti licenziati è irrisorio, dato che quasi tutti divengono poi ricevitori postali, perché han già fatto esperienza e sono stati già vagliati per attitudini e qualità. Mi sembra quindi che il provvedimento potrebbe essere accolto. Insisto, invece, sul punto per me fondamentale: si deve applicare ai supplenti delle ricevitorie postali la legge sul contratto d'impiego privato in pieno, oppure no? Su questo oso pregarvi di voler decidere, mentre per i 15 giorni ricordo che, a mio avviso, a suo tempo non si volle fare una diversità di trattamento ai supplenti in confronto dei tanti ai quali si applica interamente la legge sul contratto di impiego privato.

Mi rimetto, sotto questo aspetto e sin d'ora, alle decisioni che la Commissione sarà per prendere.

JERVOLINO, *Ministro delle poste e telecomunicazioni*. Non avrei niente da aggiungere, tranne i seguenti rilievi.

La condizione economica dei supplenti era fino al 1945 era veramente penosa: i supplenti avevano un massimo di stipendio di 500 lire mensili; erano alla mercé dei ricevitori postali e non avevano nessuna garanzia. Essi sollecitarono il Ministero delle poste per avere un trattamento, dal punto di vista economico, un po' più umano, più confacevole anche alla funzione e alla responsabilità che hanno nell'espletamento delle loro mansioni ed il Ministero fece in quell'epoca sforzi notevoli, in quanto che sulla paga base, che variava da un minimo di 200 lire a 500 lire (questo fino a tre anni fa) ha aggiunto maggiorazioni che, in virtù delle diverse disposizioni richiamate nel decreto del 1946-47, hanno elevato lo stipendio mensile a somme non dico considerevoli, ma più umane, più rispondenti alle mansioni esplicate.

Bisogna tener presente un'altra circostanza: essi volevano avere assicurato un trattamento giuridico che non fu possibile concedere per ragioni di economia. Volevano essere considerati come impiegati dello Stato e tale questione è riproposta ancora: sono 17 mila supplenti in tutta Italia che, aggiunti ai ricevitori, gravano oggi sull'Amministrazione per somme considerevoli, che ammontano a circa cinque miliardi.

L'Amministrazione a questa loro richiesta non ha potuto naturalmente che opporre un rifiuto, ma il problema dai supplenti non viene considerato definito. Si invoca sempre questo provvedimento, e, sotto un certo punto di vista (questo detto in *camera charitatis*) insistere oggi sulla questione dell'indennità di licenziamento, potrebbe pregiudicare l'eventualità del raggiungimento di questa loro finalità. Allo stato quale è la situazione? L'onorevole Orlando l'ha precisata molto bene: vi è una paga base, sulla quale il ricevitore corrisponde il 4,10 per cento all'Istituto di quiescenza e di previdenza, presieduto da un Presidente di sezione della Corte dei conti. Poi, un altro contributo è dato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sulle maggiorazioni, di modo che lo stipendio viene diviso in due parti ideali: la paga base, che è quella che corrispondevano una volta i ricevitori, e le maggiorazioni date dal Ministero. Allo stipendio si aggiungono le indennità accessorie.

Con questo decreto modifichiamo la forma di corresponsione dell'indennità e non la sostanza, che non intendiamo alterare.

Si è detto: perché dev'essere l'Istituto di quiescenza a corrispondere l'inden-

## OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 OTTOBRE 1948

nità di licenziamento a questo personale nel momento in cui va in quiescenza?

Poiché i ricevitori continuano a corrispondere quella tale percentuale del 4,10 sulla paga base all'Istituto, è logico che siano gli stessi ricevitori a liquidare l'indennità di licenziamento relativa.

Dato che viceversa è l'Amministrazione che si è accollata l'altro onere, che è abbastanza considerevole, è preferibile che, all'atto in cui il supplente è collocato in quiescenza, il pagamento dell'indennità venga fatto solamente dal ricevitore, il quale a sua volta ne chiede il rimborso all'Amministrazione. Questa la sostanza. Ora, il Ministero non può modificare lo stato economico dei supplenti, sia per ragioni di ordine economico (perché si dovrebbe chiedere l'autorizzazione al Tesoro, di una spesa oggi di 90 milioni, domani forse di 100 o 200) sia perché si dovrebbe procedere alla modificazione della legge che regola questo rapporto di lavoro.

Ma questo non ho inteso fare: ho inteso semplicemente invocare dalle Camere l'approvazione di questo disegno di legge, che mira a modificare soltanto la forma del pagamento dell'indennità di licenziamento: null'altro. Naturalmente lasciamo impregiudicata la controversia, e se domani vi sarà la possibilità di fare ai supplenti un trattamento economico migliore di quello che hanno oggi, tale possibilità sarà presa in esame al momento opportuno.

PERTUSIO. Non ho nulla da obiettare alle finalità della disposizione. A seguito dei chiarimenti dell'onorevole Orlando, mi è sembrato di capire che questo rapporto di lavoro è regolato dalla legge precedente in una determinata maniera, ibrida, direi, fra l'impiego privato e qualche cosa di diverso. Ora, in questa situazione l'unica cosa che non riesco a comprendere è l'inciso della relazione che fa richiamo all'impiego privato. Tutti i dubbi nascono da questo. La legge sull'impiego privato stabilisce per l'indennità di licenziamento norme differenti da quelle previste dal disegno di legge in esame.

A mio avviso è necessario che questo punto sia meglio chiarito, ad evitare equivoci fra quanto afferma la relazione e quanto è stabilito dalle norme del disegno di legge.

CARONITI. Chiedo soltanto qualche chiarimento. Desidererei sapere se le maggiorazioni concesse ai supplenti sono state concesse contemporaneamente ad altre che hanno ottenuto i ricevitori titolari, perché, se sono stati fatti parallelamente questi aumenti, non vedrei per quale ragione lo Stato dovrebbe

intervenire pagando ai supplenti i contributi su queste maggiorazioni, quando invece, secondo me, essi dovrebbero essere a carico degli stessi ricevitori.

TROISI. A nome della Commissione finanze e tesoro, esprimo parere favorevole al disegno di legge così com'è stato presentato perché, come ha chiaramente detto l'onorevole Ministro, esso non determina nuove spese, ma soltanto una mutazione di forma di pagamento.

CAPACCHIONE. Vorrei dare una risposta al quesito posto dal Relatore, onorevole Orlando, alla fine del suo discorso. Si tratta di un problema che dobbiamo assolutamente affrontare e risolvere. La questione può enunciarsi con il seguente interrogativo: si deve o non si deve applicare ai supplenti delle ricevitorie la legge sull'impiego privato? Egli ha posto chiaramente il quesito ed ha detto: voi dovete decidere la soluzione di questa questione.

Ora a me pare che la risposta affermativa a questo quesito evinca patentemente dalle osservazioni da lui stesso premesse; più esattamente, evinca dai precedenti legislativi del problema. A parte il richiamo esplicito della relazione al contratto sull'impiego privato, se è stata stabilita un'indennità di licenziamento sulla base di 15 giorni per ogni anno di servizio, in quanto, in quel tempo tale era il trattamento che si praticava in termini di contratto d'impiego privato, mi pare che eccezioni non debbano sussistere.

È pertanto evidente che, se le cose stanno nei termini che ho ora enunciato — e che in tali termini stiano non è dubbio — è del pari evidente che il legislatore non ha inteso se non di riferirsi al contratto di impiego privato in relazione al trattamento di quiescenza per il personale delle poste e dei telegrafi. Se dunque da allora ad oggi i termini sono mutati, nel senso che c'è stato un progresso nella legislazione sociale a favore dei lavoratori, non vedo perché dovremmo in questo caso restare fermi su vecchie disposizioni che contrasterebbero, oltre a tutto, con lo spirito del legislatore che ha accordato quei miglioramenti.

Mi sembra quindi inevitabile che ci dobbiamo adeguare alle condizioni previste oggi dalla legge nel contratto d'impiego privato: in caso contrario creeremmo uno stato di fatto assolutamente ingiusto ed inopportuno, perché metteremmo i supplenti in condizioni di inferiorità sia rispetto agli impiegati privati, che rispetto ai dipendenti dello Stato. Noi verremmo, in altri termini, a porre questa speciale categoria — la quale com'è stato già

## OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 OTTOBRE 1948

detto, presentò una figura giuridica indefinibile, direi intermedia fra i dipendenti delle aziende private e i dipendenti dello Stato — in una condizione manifestamente inferiore e agli uni e agli altri.

**PRESIDENTE.** Vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla necessità che questa discussione sull'articolo 2 della legge in esame si concluda concretamente. L'onorevole Suraci presentò a suo tempo un emendamento a questo articolo, e la Commissione sospese l'esame del disegno di legge per permettere all'onorevole Ministro e alla Sottocommissione finanze e tesoro di esprimere il loro parere sulle conseguenze finanziarie dell'emendamento Suraci.

Ora, dagli interventi dei colleghi su questo argomento credo di arguire che la maggioranza della Commissione sia favorevole a concedere ai supplenti delle ricevitorie un trattamento di quiescenza migliore di quello di cui attualmente fruiscono.

Debbo però far presente che tale trattamento è regolato da una legge precedente a quella in esame che, come ho già ricordato, si propone lo scopo di variare unicamente la forma del pagamento dell'indennità, ma non l'ammontare dell'indennità stessa.

**CAPACCHIONE.** Se mi permette, onorevole Presidente, non ravviso alcuna difficoltà formale ad introdurre qui un emendamento che si riferisca ad un'altra legge, che è richiamata da quella che stiamo esaminando. Non siamo noi forse qui in sede deliberante e non abbiamo noi forse tutti i poteri della Camera?

Tanto vero è quello che io dico, che in questo progetto c'è la modifica di una legge, c'è la modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 505.

**PRESIDENTE.** Sta bene quanto lei dice: però, nel pregarla di volermi far pervenire questo suo emendamento desidero avvertirla che, poiché evidentemente esso importerà una variazione all'onere finanziario dello Stato, è necessario che su di esso esprimano il loro parere sia l'onorevole Ministro, che la Sottocommissione finanze e tesoro.

**MORO FRANCESCO.** Vorrei solo osservare che, con l'applicazione del contributo del quattro per cento sulla paga base, risulta a favore dell'Istituto di quiescenza un'entrata di otto milioni, quando la spesa sarà evidentemente molto maggiore.

**JERVOLINO, Ministro delle poste e telecomunicazioni.** Mi associo all'osservazione fatta ora dall'onorevole Moro ed aggiungo che anzi questa spesa potrebbe divenire, in

un abbastanza prossimo futuro, di gran lunga superiore all'attuale. Noi ci troviamo infatti in questo momento in condizioni favorevoli, per il fatto che vengono licenziate solo poche unità; ma è necessario tener presente che queste unità potrebbero, entro un certo numero di anni, aumentare dieci volte o addirittura venti volte, nel qual caso l'onere sarebbe gravissimo.

**COTANI.** Io sono, onorevole Ministro, un modesto funzionario delle poste e permetta che — per quel poco che possa valere la mia esperienza — io le faccia notare come quasi sempre questi supplenti divengano gerenti e poi ricevitori. Pochissimi sono i supplenti che, come tali, vengono licenziati.

L'aspirazione dei supplenti è quella sempre di diventare gerenti e poi ricevitori. Spesso essi ne vengono di famiglia: sono figli, sorelle di ricevitori.

**JERVOLINO, Ministro delle poste e telecomunicazioni.** Sono undicimila le ricevitorie in tutta Italia e diciassettemila i supplenti. Ammesso anche che un decimo soltanto di essi sia licenziato, lei vede che il problema resta quale io l'ho prospettato.

**COTANI.** D'altra parte non è umano che essi soli abbiano quindici giorni appena di indennità di licenziamento.

**PRESIDENTE.** Comunico che gli onorevoli Firrao, Caroniti, Capacchione, Monterisi e Cotani, hanno presentato il seguente emendamento:

«L'indennità di licenziamento da corrispondersi ai supplenti delle ricevitorie postali telegrafiche è commisurata ad una mensilità della sola retribuzione in godimento all'atto del licenziamento per ciascun anno di servizio o frazione di anno, inferiore a sei mesi».

Onorevole Ministro, qual'è la sua opinione?

**JERVOLINO, Ministro delle poste e telecomunicazioni.** Debbo fare osservare che, personalmente, io posso essere anche favorevole ma debbo pur prendere i necessari accordi con il Tesoro. Se quindi l'onorevole Presidente consente, io chiedo una sospensiva al fine che mi sia consentito di tentare presso il Tesoro — una volta superata la questione formale, su cui non sono d'accordo con l'onorevole Capacchione — di portare l'indennità di licenziamento da quindici a trenta giorni.

Assumo impegno che farò tutto il possibile perchè la proposta fatta sia accolta dal ministero del Tesoro.

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 OTTOBRE 1948

ORLANDO, *Relatore*. Sono d'accordo con la proposta del Ministro, al quale vorrei far presente che, studiando la legge, ho trovato norme precise sui rapporti fra i ricevitori ed i supplenti, salvo quella disposizione dei 15 giorni che ha fatto sorgere in me tante perplessità, tra l'altro perché, quando, nella legge nell'impiego privato, i quindici giorni furono modificati in trenta, di tale modifica non godettero i supplenti. Quindi voglio mettere in guardia il Ministro nel senso che non si ripeta l'errore con il determinare un periodo ben preciso, come, ad esempio, 30 giorni.

SURACI. Dichiaro di ritirare il mio emendamento all'articolo 2 associandomi a quello testé presentato.

PRESIDENTE. Allora, se la Commissione è d'accordo, rinviando ad altra seduta l'ulteriore esame del disegno di legge, per dar modo all'onorevole Ministro di consultarsi col Ministro del tesoro, circa la portata dell'emendamento presentato dagli onorevoli Firrao, Capacchione ed altri.

*(Così rimane stabilito).*

### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: « Concessione di un contributo annuo a favore dell'Ente autonomo del porto di Napoli, costituito con la legge 6 maggio 1940, n. 500 ». (94).

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta:

Presenti e votanti . . . . .	32
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	32
Voti contrari . . . . .	—

*(La Commissione approva).*

**La seduta termina alle 12.10.**

---

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI  
Dott. ALBERTO GIUGANINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI